

Polizza PERLAcasa

Mod. BC 741/03 - Edizione gennaio 2019

Contratto di assicurazione multigaranzia per l'abitazione

Il presente Set Informativo, composto da:

- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),
- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

In collaborazione con

GLOSSARIO	1
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.....	6
CONDIZIONI GENERALI.....	6
Art. 1 - Offerta assicurativa dedicata	6
Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente relative alle circostanze del rischio.....	6
Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	6
Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione.....	6
Art. 5 - Durata e proroga dell'Assicurazione e periodo di assicurazione.....	6
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro	6
Art. 7 - Caratteristiche dell'Abitazione	6
Art. 8 - Dichiarazioni del Contraente relative all'Abitazione.....	7
Art. 9 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	7
Art. 10 - Ispezione delle cose assicurate.....	7
Art. 11 - Oneri fiscali e parafiscali	7
Art. 12 - Mediazione per la conciliazione delle controversie	7
Art. 13 - Foro competente	7
Art. 14 - Rinvio alle norme di legge - Glossario	7
SEZIONE A - DANNI MATERIALI AL FABBRICATO E AL CONTENUTO.....	7
Art. 15 - Oggetto dell'assicurazione.....	7
Art. 16 - Esclusioni.....	8
Art. 17 - Eventi atmosferici - estensioni di garanzia	9
Art. 18 - Guasti cagionati dai ladri	9
Art. 19 - Spese di demolizione e sgombero.....	9
Art. 20 - Spese di ricerca e ripristino	9
Art. 21 - Indennità aggiuntiva.....	9
Art. 22 - Anticipo indennizzi	10
Art. 23 - Assicurazione in nome e per conto.....	10
Art. 24 - Assicurazione con franchigia	10
SEZIONE B - FURTO.....	10
Art. 25 - Oggetto dell'assicurazione.....	10
Art. 26 - Esclusioni.....	10
Art. 27 - Furto, Scippo o Rapina all'esterno dell'Abitazione	11
Art. 28 - Indennità aggiuntiva.....	11
Art. 29 - Recupero delle cose asportate	11
Art. 30 - Gioielli e preziosi (non operante in caso di Dimora Saltuaria o Dimora Locata)	11
Art. 31 - Riduzione della somma assicurata - reintegro della Somma Assicurata	12
Art. 32 - Assicurazione in nome e per conto.....	12
Art. 33 - Assicurazione con franchigia	12
SEZIONE AB - IN CASO DI SINISTRO.....	12
Art. 34 - Obblighi in caso di sinistro	12
Art. 35 - Procedura per la valutazione del danno	12
Art. 36 - Mandato dei periti	12
Art. 37 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	13
Art. 38 - Titoli di credito.....	13
Art. 39 - Raccolte e collezioni	13
Art. 41 - Assicurazione presso diverse Compagnie di assicurazione.....	14
Art. 42 - Esagerazione dolosa del danno	14
Art. 43 - Diritto di surrogazione della Società	14
Art. 44 - Pagamento dell'indennizzo.....	14
Art. 45 - Limite massimo di indennizzo.....	14
Art. 46 - Bonus annullamento Franchigia	14
SEZIONE C - DANNI A TERZI.....	15
Art. 47 - Oggetto dell'assicurazione (Proprietà dell'Abitazione)	15
Art. 48 - Esclusioni (Proprietà dell'Abitazione)	15
Art. 49 - Oggetto dell'assicurazione (Vita privata e di relazione).....	16

Art. 51 - Persone non considerate Terzi.....	18
Art. 53 - Obblighi in caso di Sinistro	18
Art. 54 - Gestione delle vertenze e spese legali.....	18
CONDIZIONI PARTICOLARI	19
CP 1 - Ricorso Terzi	19
CP 2 - Responsabilità civile Bed & Breakfast.....	19
CP 3 - Responsabilità civile dell'insegnante	19
CP DIC - Condizione particolare difference in conditions (D.I.C.) e difference in limits (D.I.L.).....	19

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto corsivo devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

GLOSSARIO

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Abitazione

Fabbricato con uno o più accessi dall'esterno (definito Villa – Villa a schiera) oppure porzione di Fabbricato, separato fisicamente da altra/e porzione/i ed avente accesso proprio all'interno dello stabile, ma con accesso comune dall'esterno (definito Appartamento) adibito a civile abitazione con eventuale ufficio o studio professionale intercomunicante, comprese le Pertinenze.

Acqua condotta

L'acqua canalizzata negli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o condizionamento esistenti nel Fabbricato assicurato.

Allagamento

La presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto:

- a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici diversi da terremoto, Inondazioni, Alluvioni, eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazione di acqua marina, valanghe, slavine, cedimento o franamento del terreno, crollo o collasso strutturale dovuto a tali eventi;
- non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici, nonché ad infiltrazioni di acqua dal terreno.

Alluvione

Allagamento temporaneo, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta intensità, di aree che abitualmente non sono coperte d'acqua. Ciò include le Inondazioni causate da laghi, fiumi, torrenti, eventualmente reti di drenaggio artificiale, ogni altro corpo idrico superficiale anche a regime temporaneo, naturale o artificiale, le Inondazioni marine delle zone costiere ed esclude gli allagamenti non direttamente imputabili ad eventi meteorologici (D.Lgs. n. 49/2010).

Animali domestici

Cani, gatti, cavalli, uccelli, pesci, criceti, scoiattoli, conigli, tartarughe.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Assicurazione a Primo Rischio Assoluto

L'assicurazione di una somma che rappresenta il massimo indennizzo in caso di Sinistro senza dichiarazione del valore complessivo delle cose assicurate e senza applicazione della regola proporzionale prevista all'art. 1907 del Codice Civile.

Assicurazione a Valore Intero

L'assicurazione di una somma (o di una superficie) che rappresenta il valore complessivo (o la Superficie dell'Abitazione) delle cose assicurate con possibile applicazione, in caso di assicurazione parziale, della regola proporzionale prevista all'art. 1907 del Codice Civile.

Cassaforte o armadio corazzato (*Mezzo di custodia*)

Mobile con pareti e battenti di spessore adeguato, costruiti usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione con le seguenti caratteristiche:

- pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm (fatta eccezione per le casseforti murate);
- movimento di chiusura manovrato che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente;
- serratura di sicurezza a chiave oppure a combinazione numerica;
- peso minimo di 200 kg.

- Qualora il peso sia inferiore a 200 kg. il Mezzo di custodia - a seconda della tipologia - deve essere incassato nel muro o ancorato al pavimento od alla parete con idoneo dispositivo di ancoraggio - al muro nel quale è incassato o al pavimento o alla parete al quale è appoggiato - in modo che non possa essere asportato senza distruzione della parte muraria.

Cassette di sicurezza presso banche

Il servizio di messa a disposizione di cassette numerate, situate nei locali blindati della banca, nelle quali il cliente può introdurre valori, documenti ed oggetti vari.

Contenuto

Tutto quanto contenuto nell'Abitazione, destinato ad uso personale e domestico, e/o nell'ufficio o studio professionale intercomunicante, compresi mobili e arredamento in genere, vestiario, Valori, raccolte e collezioni, Gioielli e preziosi, attrezzi per hobby e giardinaggio, il tutto anche se di proprietà di terzi. **Non si considerano contenuto i beni registrati al P.R.A. o comunque soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi degli artt. 122 e 123 del Codice delle Assicurazioni, nonché gli animali, e tutto quanto previsto alla definizione "Fabbricato",** tranne per le addizioni e le migliorie apportate dall'affittuario.

Per la Sezione A – Danni materiali al Fabbricato e/o Contenuto, Il Contenuto è definito con il termine:

- "STANDARD" ove la Somma Assicurata è dichiarata dal Contraente;
- "PREMIUM" ove la Somma Assicurata è predeterminata convenzionalmente in base al rapporto tra Superficie dell'Abitazione e il presunto valore del Contenuto;
- "SUPERIOR" ove la Somma Assicurata è quella "PREMIUM" aumentata su specifica richiesta del Contraente.

Conto corrente bancario

Il conto corrente bancario è un prodotto destinato alla gestione della liquidità del Contraente (cliente della Banca). Consente di effettuare un complesso di operazioni di varia natura con maggiore comodità e sicurezza, usufruendo dei servizi offerti dalla banca.

Contraente

La persona residente in Italia che stipula l'Assicurazione e che si assume gli obblighi che ne derivano.

Costo di costruzione

Il costo di costruzione è quello definito nel Decreto Ministeriale Lavori Pubblici n. 801 del 10 maggio 1977. Esso costituisce la base di calcolo del contributo degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione e non riguarda la somma assicurata, il valore del Fabbricato o l'indennizzo.

Danno liquidabile

L'importo dovuto dalla Società in caso di Sinistro in base alle condizioni tutte di Polizza senza tener conto di eventuali Scoperti, Franchigie e Limiti di indennizzo.

Danni materiali

Distruzione o deterioramento di cose, compresi quei danni materiali, non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione, ma subiti dalle cose assicurate in conseguenza di tali eventi.

Danni diretti

Danni materiali che la cosa assicurata subisce direttamente a causa di un evento garantito in Polizza.

Dimora

Abitazione dove il Contraente e/o i suoi familiari conviventi e/o il "convivente more uxorio":

- abbiano residenza anagrafica o risiedano per la maggior parte dell'anno (definita Dimora Abituale),
- non dimorino abitualmente (definita Dimora Saltuaria),
- non dimorino in alcun modo (definita Dimora Locata).

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato

Il complesso delle opere edili e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi, infissi, zanzariere, tende da sole esterne purché stabilmente fissate al Fabbricato, opere di fondazione o interrate,; affreschi e statue non aventi valore artistico, tappezzerie, tinteggiature, parquets e moquettes; impianti fissi, idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di

segnalazione e comunicazione compresi impianti d'allarme e di video-sorveglianza, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione, Impianti fotovoltaici fino a 6 kW o Impianti Solari termici aventi massima estensione non superiore alla superficie della copertura installati sul Fabbricato, lastre stabilmente collocate su porte, finestre, porte finestre, vetrate e pareti, recinzioni, cancellate, pavimentazioni esterne, marciapiedi, comprese le Pertinenze nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.

Non si considera Fabbricato tutto quanto previsto alla voce Contenuto.

Fenomeno elettrico

L'azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.

Franchigia

La somma stabilita contrattualmente che rimane a carico del Contraente, che verrà detratta dal Danno Liquidabile

Frontespizio di Polizza

La prima pagina della Polizza.

Fulmine

Fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile

Furto

Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri (artt. 624 e 624-bis del Codice Penale).

Furto con destrezza

Furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti.

Gioielli e preziosi

Oggetti d'oro o di platino, pietre preziose, perle naturali e di cultura, coralli e relative raccolte e collezioni.

Impianto fotovoltaico

Macchinario, comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione o trasmissione di energia.

Impianto solare termico:

Macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli di scambiatori di calore, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione dell'acqua sino all'unione con l'impianto idrico del Fabbricato.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi o propagarsi.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di Sinistro.

Inondazione

Invasione ed espansione delle acque su vaste aree, prodotte da una rottura o un sormonto dell'argine naturale o artificiale, in connessione con un evento di piena di un corso d'acqua o bacino.

Intermediario assicurativo

Le persone fisiche o le società, iscritte nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Limite di Indennizzo

La somma massima che la Società potrà essere tenuta a pagare.

Massimale

La massima esposizione della Società per Sinistro nelle garanzie della responsabilità civile; quando è specificato in Polizza che il Massimale è prestato per un periodo di assicurazione, esso rappresenta la massima esposizione della Società per tutti i Sinistri verificatisi durante lo stesso periodo di assicurazione.

Materiali incombustibili

Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica (il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno).

Mediazione

L'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Organismo di mediazione

Le procedure di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 possono essere gestite solo dagli organismi pubblici e privati iscritti in un apposito Registro presso il Ministero della Giustizia.

Le Parti

Il Contraente e la Società.

Pertinenze

Locali - purché con le medesime caratteristiche costruttive del Fabbricato assicurato ed identificato in Polizza - quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, cantine, soffitte, box, locali vuoti precedentemente adibiti ad altri usi (come ad esempio ex stalle o ex fienili) anche se in corpi separati del Fabbricato, compreso eventuali piscine e impianti sportivi, purché situati nella stessa ubicazione del Fabbricato assicurato o negli spazi ad esso adiacenti e/o pertinenti.

Polizza

Il documento che prova l'Assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rapina

Sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona stessa che la detiene o ad altri (art. 628 del Codice Penale).

Risarcimento

La somma dovuta dalla Società per danni causati a terzi dall'Assicurato o dalle persone assicurate.

Sciacallaggio

Furto o saccheggio di cose di proprietà di persone colpite da calamità naturali o altri eventi eccezionali.

Scippo

Impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona (art. 624-bis del Codice Penale).

Scoperto

La percentuale del Danno Liquidabile, stabilita contrattualmente, che rimane a carico del Contraente e che verrà detratta dallo stesso Danno.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione; gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Società

Italiana Assicurazioni S.p.A.

Somma Assicurata

Rappresenta il valore attribuito dall'Assicurato alle cose oggetto dell'Assicurazione (ad eccezione del Contenuto di cui alla Sezione A – Danni materiali al Fabbricato e/o Contenuto, con il termine "PREMIUM"), nonché il massimo esborso della Società in caso di Sinistro (salvo non siano previsti Limiti di indennizzo).

Superficie dell'Abitazione

L'intera superficie (espressa in metri quadrati) del Fabbricato relativo all'Abitazione sita nell'ubicazione indicata in Polizza, data dalla somma:

- dell'intera superficie calpestabile, ossia escludendo dalla superficie dei vani le sole aree occupate dai muri interni e perimetrali e
- del 50% della superficie calpestabile (come sopra definito) di garage, cantine ed eventuali Pertinenze.

Sono escluse dal conteggio le terrazze aperte su uno o più lati.

Se l'abitazione fa parte di un condominio sono comunque escluse dal conteggio le superfici delle parti comuni.

La Superficie dell'Abitazione, qualora opzionata l'Assicurazione con tale formulazione basata sui metri quadri, costituisce la base di calcolo del premio relativo alle garanzie della Sezione A - "Danni materiali al Fabbricato e al Contenuto" riguardanti il Fabbricato e il Contenuto (escluso quello STANDARD) qualora non sia operante la formula a Primo Rischio Assoluto.

Territorio italiano

Il territorio della Repubblica Italiana.

Valore a nuovo

- per il Fabbricato: il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive (esclusa l'area);
- per il Contenuto: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure, in mancanza, equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

Valori

Denaro, carte valori, titoli di credito, valori bollati.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Offerta assicurativa dedicata

Le presenti condizioni di assicurazione si applicano esclusivamente ai correntisti della Banca distributrice del prodotto. Nel caso in cui venga a mancare un conto corrente di addebito l'Assicurazione cessa automaticamente alla prima scadenza annua successiva alla chiusura del conto corrente, senza necessità di disdetta e senza l'applicazione del termine di tolleranza di cui all'articolo 1901 secondo comma del Codice Civile.

Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

Resta comunque inteso che la mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio, così come le dichiarazioni inesatte o incomplete all'atto della stipulazione della Polizza, non comporteranno decadenza del diritto di Indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesattezze non siano dovute a dolo o colpa grave. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio (o la prima rata di premio) è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati alla Società per mezzo di conto corrente bancario ed il Contraente autorizza la Banca distributrice del prodotto a provvedere all'addebito del premio e dei premi relativi alle annualità successive sul proprio conto corrente (come indicato nella Scheda di Polizza). Nel caso in cui il conto non presenti una disponibilità sufficiente a procedere con l'addebito del premio la Banca resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerenti al mancato pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le modificazioni dell'Assicurazione devono, per essere valide, risultare da apposito atto scritto, firmato dalla Società e dal Contraente.

Art. 5 - Durata e proroga dell'Assicurazione e periodo di assicurazione

L'Assicurazione ha durata annuale. Alla scadenza annuale l'Assicurazione si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. In caso di disdetta regolarmente inviata l'Assicurazione cesserà alle ore 24 del giorno di scadenza annuale e non troverà applicazione il secondo comma dell'art. 1901 del Codice Civile.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro a termini di polizza la Società ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione entro il 60° giorno dopo il pagamento o rifiuto dell'Indennizzo. Il recesso deve essere comunicato all'altra Parte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso del Contraente o della Società la stessa restituirà la quota parte di premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto.

Art. 7 - Caratteristiche dell'Abitazione

Il Fabbricato deve essere:

- a) ubicato nel Territorio Italiano,
- b) in buone condizioni di statica e manutenzione,
- c) costruito in:

1) cemento armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementiti o vetrocemento; sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nelle impermeabilizzazioni, nei rivestimenti e nelle coibentazioni

oppure

2) biomateriali; per biomateriali si intendono ad esempio: il legno, le fibre di legno, i fiocchi di cellulosa e l'argilla.

Art. 8 - Dichiarazioni del Contraente relative all'Abitazione

Il Contraente, al momento della stipulazione del contratto dichiara, come risulta dal Frontespizio di Polizza:

- la tipologia dell'Abitazione: come indicato nella Definizione Abitazione;
- la tipologia della Dimora: come indicato nella Definizione Dimora;
- le caratteristiche costruttive del Fabbricato: come indicato al precedente art. 7 lettera b) punti 1) o 2));
- la Superficie dell'Abitazione: come indicato nella Definizione Superficie dell'Abitazione, qualora opzionata la copertura, nella Assicurazione a Valore Intero, del Fabbricato utilizzando tale parametro;
- il numero dei kW dell'impianto Fotovoltaico, qualora opzionata la copertura di tale ente.

Queste dichiarazioni costituiscono "dichiarazione relativa alle circostanze del rischio" ai sensi e per gli effetti dell'art. 2.

Art. 9 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza possono essere esercitati esclusivamente dal Contraente e dalla Società.

Art. 10 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 11 - Oneri fiscali e parafiscali

Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 12 - Mediazione per la conciliazione delle controversie

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 28/2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto prevede la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di Mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. **Dal 20 marzo 2011 il tentativo di Mediazione è obbligatorio e dovrà essere attivato prima dell'instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa.**

Art. 13 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza (o sede) o del domicilio elettivo del Contraente.

Art. 14 - Rinvio alle norme di legge - Glossario

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme della legge italiana ed i termini convenzionali indicati nel Glossario contenuto nella Nota Informativa.

SEZIONE A - DANNI MATERIALI AL FABBRICATO E AL CONTENUTO

Art. 15 - Oggetto dell'assicurazione

Sono assicurati il Fabbricato e/o il Contenuto (a seconda di quanto indicato nel Frontespizio di Polizza) nonché l'Impianto fotovoltaico (a condizione che siano indicati i kW dell'impianto sul Frontespizio di Polizza), dell'Abitazione indicata in Polizza contro i danni dai medesimi subiti, anche se causati con colpa grave del Contraente e/o dei familiari conviventi, **fatte salve le esclusioni dell'art. 16 - "Esclusioni"**.

L'Assicurazione è prestata, a seconda di quanto indicato nel Frontespizio della Polizza, a Valore Intero (con le eccezioni relative al Contenuto SUPERIOR, se operante) oppure a Primo Rischio Assoluto.

Art. 16 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) *da rotture, guasti o danneggiamenti del Contenuto fino a concorrenza dei primi 200 Euro: tale Franchigia non viene applicata in caso di danni da Incendio, Scoppio, Esplosione e Fulmine;*
- b) *da acqua condotta al Fabbricato, comprese le spese di ricerca e ripristino (quest'ultime disciplinate all'art. 20 – "Spese di ricerca e ripristino"), fino a concorrenza dei primi 200 Euro;*
- c) *conseguenti o verificatisi in occasione di Furto, tentato Furto, Furto con destrezza, Rapina o Scippo, salvo quanto previsto all'art. 18 - "Guasti causati dai ladri e furto di fissi e infissi". Tale esclusione non viene applicata in caso di Incendio, Esplosione o Scoppio;*
- d) *da truffa, estorsione, appropriazione indebita, ammanchi, sottrazione o smarrimento;*
- e) *conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo del Contraente o da persone che abitano con il Contraente e/o da persone del fatto delle quali il Contraente deve rispondere;*
- f) *causati da animali o insetti, funghi, muffe e batteri;*
- g) *causati dal naturale deperimento, usura e deterioramento, carenza di manutenzione, da manomissione o uso improprio delle cose assicurate, nonché da danneggiamenti in genere causati dal locatario in caso di Dimora Locata. Tale esclusione non si applica in caso di Incendio, Esplosione o Scoppio;*
- h) *a provviste alimentari contenute in frigoriferi o congelatori a causa di mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero, in eccedenza a 500 Euro per Sinistro ed previo l'inoperatività della Franchigia indicata al precedente punto a);*
- i) *causati direttamente da operazioni di pulizia, riparazioni, rifacimento o ristrutturazione, collaudo o prova;*
- j) *verificatisi in occasione di guerra o insurrezioni, occupazione militare o invasione, guerra civile, requisizione e/o ordinanza di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto; in caso di occupazione non militare che si protragga per più di 5 giorni consecutivi, la Società risponderà esclusivamente per i danni da Incendio, Esplosione e Scoppio;*
- k) *conseguenti e verificatisi in occasione di terremoto, Inondazioni, Alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazione di acqua marina, da valanghe e slavine (e gli spostamenti d'aria da questi provocati), da assestamento, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale. Tale esclusione non viene applicata in caso di Incendio, Esplosione o Scoppio;*
- l) *da eventi che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate, tra cui i danni di natura estetica e da imbrattamento;*
- m) *a cose mobili all'esterno dei locali assicurati, ad alberi, fiori, giardini, parchi e coltivazioni in genere, salvo quanto previsto all'art. 17 - "Eventi atmosferici - estensioni di garanzia";*
- n) *indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, da mancato godimento od uso delle cose assicurate, da altri eventuali pregiudizi o da perdita dei profitti sperati, salvo quanto previsto all'art. 21 – "Indennità aggiuntiva";*
- o) *a veicoli a motore immatricolati, natanti, aeromobili nonché parti dei medesimi;*
- p) *derivanti da vizio di costruzione o difetto di installazione nonché quelli verificatisi in occasione di traslochi;*
- q) *causati e subiti da impianti di irrigazione;*
- r) *a beni relativi ad attività commerciali e/o artigianali;*
- s) *a Valori, per la parte eccedente il 10% della somma assicurata per il Contenuto;*
- t) *ad opere d'arte, di valore singolo superiore a 10.000 Euro;*
- u) *da rotture e danneggiamenti conseguenti ad eventi garantiti dalla Polizza, delle cose assicurate temporaneamente in deposito o riparazione presso terzi, in eccedenza a 5.000 Euro;*
- v) *da infiltrazione di acqua piovana dovuti a difetti di impermeabilizzazione e i danni conseguenti all'infiltrazione di acqua dal terreno;*
- w) *da acqua piovana ed allagamenti, in eccedenza a 2.500 Euro per Sinistro. Sono tuttavia indennizzabili i danni al Contenuto e/o alle parti interne del Fabbricato se l'acqua penetra direttamente attraverso rotture, brecce o lesioni contestualmente provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti del Fabbricato dalla violenza del fenomeno atmosferico;*
- x) *causati da umidità, stillicidio, acqua penetrata attraverso finestre e lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;*
- y) *a tende non stabilmente fissate al Fabbricato e tendoni, comprese le relative intelaiature di sostegno, installati sul perimetro esterno dell'Abitazione, ad eccezione dei danni in caso di Incendio, Scoppio, Esplosione, fumo, gas, vapori, grandine, e salvo quanto disposto dalla Definizione di Fabbricato;*
- z) *relativi a spese di demolizione e sgombero, salvo quanto previsto all'art. 19 – "Spese di demolizione e sgombero";*
- aa) *da conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);*
- bb) *causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose, chimiche o biologiche, che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento*

- delle cose assicurate. Sono tuttavia indennizzabili i danni al Fabbricato e/o al Contenuto, se tali contaminazioni sono causate da fumi e gas derivanti da Incendio, Fulmine, Scoppio, Esplosione oppure derivanti da trabocco, rigurgito fognario, rottura di fosse biologiche;*
- cc) di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento di apparecchiature informatiche, firmware, software e hardware anche per effetto di infezione di virus informatici, accesso a internet, operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi;*
- dd) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software, non causati da evento altrimenti indennizzabile a termini di polizza e comunque in eccedenza a 1.000 Euro per Sinistro.*

Art. 17 - Eventi atmosferici - estensioni di garanzia

L'Assicurazione comprende i danni:

- a) da crollo o sfondamento del tetto causato da sovraccarico di neve, compresi i conseguenti danni materiali e diretti da bagnamento verificatisi all'interno del Fabbricato;
- b) da eventi atmosferici subiti da Impianti fotovoltaici (a condizione che sul Frontespizio di Polizza siano indicati i kW dell'impianto);
- c) da eventi atmosferici subiti da Impianti solari termici al servizio del Fabbricato assicurato, tende da sole esterne purché stabilmente fissate al Fabbricato, impianti ed installazioni esterne, antenne, arredamento da esterno, lucernari, vetrate, serramenti e manufatti in plastica, fino alla concorrenza di 5.000 Euro per Sinistro;
- d) da eventi atmosferici a Fabbricati aperti da uno o più lati, fino alla concorrenza di 5.000 Euro per Sinistro.

Art. 18 - Guasti cagionati dai ladri

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 16 - Esclusioni lettera c) l'Assicurazione comprende i danni conseguenti a guasti cagionati dai ladri ai locali, a fissi ed infissi, a gronde e pluviali, alle recinzioni, compresi i cancelli anche motorizzati o componenti degli stessi e gli impianti di video-sorveglianza ivi installati, dell'Abitazione indicata in Polizza a seguito di furto o rapina consumati o tentati (compreso il furto di fissi ed infissi, gronde e pluviali), fino alla concorrenza di 5.000 Euro per Sinistro.

Art. 19 - Spese di demolizione e sgombero

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 16 - Esclusioni lettera z) in caso di Sinistro indennizzabile in base alla presente Sezione sono comprese le spese sostenute e documentate, necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residuati del Sinistro, sino alla concorrenza del 20% dell'indennizzo liquidabile, con il minimo di 250 Euro, fermo quanto previsto all'art. 44 - "Limite massimo di indennizzo" della Sezione AB.

Art. 20 - Spese di ricerca e ripristino

Qualora sia assicurato il Fabbricato, in caso di rottura, guasto od occlusioni accidentali che abbiano provocato la fuoriuscita di acqua condotta o la dispersione di gas dalle relative tubazioni, si rimborsano:

- per le tubazioni installate nel Fabbricato: le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura del guasto, per l'eliminazione dell'occlusione, per la sostituzione della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita d'acqua o alla dispersione di gas, nonché per il ripristino delle parti di Fabbricato danneggiate;
- per le tubazioni interrate (esterne al Fabbricato): le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, per l'eliminazione dell'occlusione, per la sostituzione della tubazione danneggiata, con un massimo di 2.500 Euro per sinistro.

Le spese di ricerca e ripristino sono escluse se relative ad impianti di irrigazione.

Art. 21 - Indennità aggiuntiva

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 16 - Esclusioni lettera n), al Contraente verrà riconosciuto un importo aggiuntivo fino al 20% dell'indennizzo liquidato per il Fabbricato e/o per il Contenuto, fermo quanto previsto all'art. 45 - "Limite massimo di indennizzo", per il risarcimento delle seguenti spese, in quanto sostenute e documentate:

- mancato godimento dei locali o perdita della pigione;
- spese di trasferimento e/o soggiorno in albergo sostenute dal Contraente per sé o per i suoi familiari conviventi ed il "convivente more uxorio";
- onorari a periti, consulenti, ingegneri, architetti, geometri scelti dal Contraente, in conformità a quanto previsto all'art. 35 - "Procedura per la valutazione del danno";
- oneri di urbanizzazione e/o concessione edilizia dovuti al Comune;
- ricostruzione di documenti, attestati, diplomi, titoli di credito;

- rimozione e ricollocamento del Contenuto;
- le spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nei locali assicurati quando questo sia necessario per eseguire riparazioni ai locali, in seguito a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

Art. 22 - Anticipo indennizzi

La Società anticipa al Contraente un importo pari al 50% dell'ammontare del danno presumibilmente indennizzabile, purché;

- il Contraente abbia adempiuto a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione;
- il Contraente ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia contenente la descrizione degli enti danneggiati o distrutti dal Sinistro;
- il presumibile indennizzo non sia inferiore a 20.000 Euro;
- non esistano riserve sull'indennizzabilità del danno.

Art. 23 - Assicurazione in nome e per conto

Relativamente alle cose di proprietà di terzi, l'Assicurazione si intende stipulata dal Contraente in nome proprio e per conto dei terzi proprietari o comproprietari.

Art. 24 - Assicurazione con franchigia

(Valida solo se espressamente richiamata sul Frontespizio di Polizza)

Qualora sia stata scelta ed espressamente indicata sul frontespizio di polizza la "Formula con franchigia", tutte le garanzie presenti nella Sezione A sono prestate con una franchigia assoluta di 500 Euro per Sinistro.

SEZIONE B - FURTO**Art. 25 - Oggetto dell'assicurazione**

È assicurato il Contenuto posto nell'Abitazione indicata in Polizza, nonché l'impianto fotovoltaico installato sul Fabbricato (a condizione che sul Frontespizio di Polizza siano indicati i kW dell'impianto), contro i Danni Materiali e Diretti dovuti a sottrazione o danneggiamento provocati dal tentativo di impossessamento, qualunque ne sia la causa, **fatte salve le esclusioni del seguente art. 26 - "Esclusioni"**.

L'Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.

Art. 26 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

a) conseguenti o verificatisi in occasione di:

- *Incendio, Esplosione, Scoppio;*
- *trombe d'aria, uragani ed altri sconvolgimenti della natura;*
- *terremoto, Inondazione, Alluvione, allagamenti ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno e conseguente crollo e collasso strutturale;*
- *atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, scioperi, tumulti popolari, sommosse;*
- *guerra ed insurrezioni, occupazione militare o invasione, guerra civile, requisizione e/o ordinanza di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto;*
- *Sciacallaggio;*

b) da conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);

c) conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo del Contraente o da persone che abitano con il Contraente e/o da persone del fatto delle quali il Contraente deve rispondere;

d) dovuti a truffa, estorsione ed appropriazione indebita;

e) causati da animali;

f) per ammanchi riscontrati in sede di inventario, verifica o controllo, a meno che l'Assicurato provi che gli eventi che hanno determinato gli ammanchi stessi rientrano, in relazione al tempo e al modo del loro verificarsi, nelle garanzie di Polizza;

g) conseguenti a smarrimento;

h) causati da atti vandalici non commessi in occasione di Furto, tentato Furto, Rapina e Scippo;

i) a cose mobili all'aperto;

j) a veicoli a motore immatricolati, natanti, aeromobili nonché parti dei medesimi;

- k) a cose di terzi affidate al Contraente soltanto a scopo di custodia e/o deposito anche temporanei;
- l) derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate od altri eventuali pregiudizi o perdita dei profitti sperati;
- m) a beni relativi ad attività commerciali e/o artigianali;
- n) a Valori per la parte eccedente il 10% della somma assicurata per il Contenuto;
- o) a Gioielli e preziosi per la parte eccedente il 50% della somma assicurata per il Contenuto e con il massimo di 2.500 Euro, salvo quanto previsto all'art. 30 - "Gioielli e preziosi";
- p) relativi a spese incontrate per le procedure di ammortamento dei titoli di credito per i quali sia prevista tale procedura in eccedenza a 5.000 Euro;
- q) a cose diverse dal Contenuto, ad eccezione dell'impianto fotovoltaico se assicurato;
- r) di cui all'art. 18 - "Guasti cagionati dai ladri".

Art. 27 - Furto, Scippo o Rapina all'esterno dell'Abitazione

- a) In caso di sottrazione o danneggiamento provocato dal tentativo di impossessamento delle cose assicurate, compresi i Gioielli e preziosi, avvenuti all'esterno della Abitazione indicata in Polizza, al Contraente verrà riconosciuto l'indennizzo fino a:
- 1.500 Euro se le cose assicurate sono indossate o a portata di mano del Contraente e dei suoi familiari e del "convivente more uxorio" in tutto il mondo;
 - 2.500 Euro se le cose assicurate sono poste in locali di terzi adibiti a villeggiatura non identificati in Polizza;
 - 5.000 Euro se le cose assicurate sono temporaneamente in deposito o riparazione presso terzi.
- b) La Società indennizza inoltre il Furto di effetti personali quando gli stessi si trovano nel bagagliaio dell'autoveicolo di proprietà o in possesso del Contraente fino a 1.000 Euro; la garanzia è operante a condizione che il Furto sia perpetrato attraverso l'effrazione o lo scasso dei mezzi di chiusura o di protezione dell'autoveicolo, anche se lasciato incustodito.

Art. 28 - Indennità aggiuntiva

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 25 – Oggetto dell'Assicurazione al Contraente verrà riconosciuto fino al 20% dell'indennizzo liquidato, fermo quanto previsto all'art. 45 - "Limite massimo di indennizzo", per il risarcimento delle seguenti spese, in quanto sostenute e documentate:

- onorari del perito scelto dal Contraente, in conformità a quanto previsto all'art. 35 - "Procedura per la valutazione del danno";
- costi sostenuti per la documentazione del danno;
- costi per il rifacimento e la duplicazione dei documenti sottratti, con il limite massimo di 250 Euro;
- costi per il rifacimento della serratura dell'Abitazione assicurata in caso di sottrazione delle chiavi di casa, con il limite massimo di 250 Euro.

Art. 29 - Recupero delle cose asportate

Se le cose assicurate asportate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Qualora la Società abbia risarcito integralmente il danno, il Contraente ha la facoltà di rientrare in possesso dei beni recuperati. In tal caso il Contraente ha l'obbligo di rimborsare alla Società l'importo corrisposto quale liquidazione del Furto subito. In caso contrario le cose recuperate divengono di proprietà della Società. Se invece la Società ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta al Contraente fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di Assicurazione; il resto spetta alla Società.

Art. 30 - Gioielli e preziosi (non operante in caso di Dimora Saltuaria o Dimora Locata)

- a) Gioielli e preziosi - aumento del limite di indennizzo - garanzia facoltativa a partita separata:
In aumento e ad integrazione di quanto previsto all'art. 26 lettera o) il Limite di Indennizzo si intende elevato dell'importo indicato sul Frontespizio di Polizza alla voce "Gioielli e preziosi", qualora sia opzionata tale scelta.
- b) Gioielli e preziosi - assicurazione nei Mezzi di custodia:
Per i Gioielli e preziosi riposti nei sotto indicati mezzi di custodia, ed a condizione che - relativamente al solo evento Furto - vi sia effrazione degli stessi, la somma assicurata si intende:
- raddoppiata se in cassaforte o armadio corazzato con i congegni di chiusura attivati
 - triplicata (e comprendete anche i Valori) se in cassette di sicurezza presso banche con il massimo, comunque, di 50.000 Euro per sinistro.

Art. 31 - Riduzione della somma assicurata - reintegro della Somma Assicurata

In caso di Sinistro la Somma Assicurata della Sezione Furto si intende ridotta con effetto immediato e fino al termine dell'annualità assicurativa in corso di un importo uguale a quello del danno indennizzabile (al netto di eventuali Franchigie) senza corrispondente restituzione del Premio.

Si conviene comunque che, limitatamente al primo Sinistro di ogni annualità assicurativa, la Somma Assicurata della Sezione Furto è automaticamente integrata nel valore originario dalle ore 24 del giorno del Sinistro, senza alcun onere aggiuntivo per il Contraente. In caso di ulteriori Sinistri nella stessa annualità assicurativa, su richiesta del Contraente e previo consenso della Società, possono essere concordate le condizioni per il reintegro della Somma Assicurata.

Art. 32 - Assicurazione in nome e per conto

Relativamente all'eventuale Contenuto di terzi (esclusi Valori, Gioielli e Preziosi), l'Assicurazione si intende stipulata dal Contraente in nome proprio e per conto dei terzi proprietari o comproprietari.

Art. 33 - Assicurazione con franchigia

(Valida solo se espressamente richiamata sul Frontespizio di Polizza)

Qualora sia stata scelta ed espressamente indicata sul frontespizio di polizza la "Formula con franchigia", tutte le garanzie presenti nella Sezione B sono prestate con una franchigia assoluta di 500 Euro per Sinistro.

SEZIONE AB - IN CASO DI SINISTRO**Art. 34 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di Sinistro il Contraente deve:

- a) ottemperare al disposto dell'art. 1914 del Codice Civile - "Obbligo di salvataggio";
- b) in caso di Sinistro presumibilmente doloso, Furto, Rapina, denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria, specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del danno, entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza ed inoltrare copia di tale denuncia alla Società entro i 3 giorni successivi;
- c) trasmettere alla Società nei 5 giorni successivi un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, alla quantità e al valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso, nonché, a richiesta, disporre in analogia per le cose illese.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 35 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno e la determinazione dell'Indennizzo sono concordati con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società o persona da questa incaricata con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti
- b) tra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione il sinistro si è verificato. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 36 - Mandato dei periti

I periti devono svolgere i seguenti compiti:

- a) indagare su circostanze, natura, cause e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze non comunicate alla Società, che avrebbero potuto aggravare il rischio, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli "Obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al paragrafo "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" della presente Sezione;
- d) procedere alla stima del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate). Il verbale dovrà essere redatto in duplice copia, una per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle precedenti lettere c) e d) sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia e devono essere evidenziate anche le motivazioni del disaccordo. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 37 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Il valore delle cose assicurate e l'ammontare vengono determinati secondo i seguenti criteri:

a) per il Fabbricato:

L'attribuzione del valore che il Fabbricato aveva al momento del Sinistro è ottenuta stimando la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del Fabbricato medesimo, tenendo conto della Somma Assicurata o della Superficie dell'Abitazione dichiarata ai sensi dell'art. 8 delle Condizioni di assicurazione (se opzionata tale formulazione), escludendo soltanto il valore dell'area, e - in caso di assicurazione dell'impianto fotovoltaico - del numero dei kW dichiarati.

L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei recuperi;

b) per il Contenuto:

L'ammontare del danno indennizzabile si determina come differenza fra il valore di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, tipo, qualità, funzionalità ed il valore di ciò che rimane dopo il Sinistro del Contenuto stesso, fermi i limiti previsti;

c) per Gioielli e preziosi:

L'ammontare del danno si determina in base all'equo valore di mercato al momento del sinistro.

Il Contraente acquisisce il diritto al pagamento dell'intero Indennizzo purché proceda al rimpiazzo del Contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del Fabbricato nello stesso luogo o in altra località sempreché non ne derivi aggravio alla Società. Se ciò non avviene la Società limita l'indennizzo al valore delle cose al momento del Sinistro, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 38 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato, prima delle rispettive scadenze, se previste;
- il Contraente deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 39 - Raccolte e collezioni

Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la Società risarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Art. 40 - Assicurazione a Valore Intero - Tolleranza in caso di assicurazione parziale

Relativamente alla Sezione A - "Danni materiali al Fabbricato e al Contenuto" il Valore Intero viene determinato secondo i seguenti parametri:

a) Per il Fabbricato: se al momento del Sinistro:

- 1) la Somma Assicurata (se opzionata tale formulazione) risulti inferiore a quella effettiva, la Società risponde del danno al Fabbricato in proporzione del rapporto fra la Somma Assicurata dichiarata e quella risultante al momento del Sinistro. Tuttavia, se al momento del Sinistro la Somma Assicurata effettiva non supera di oltre il 10% quella dichiarata in Polizza, non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale. Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza rispetto a detta percentuale.

- 2) la Superficie dell'Abitazione dichiarata (se opzionata tale formulazione) risulti inferiore a quella effettiva, la Società risponde del danno al Fabbricato in proporzione del rapporto fra la superficie dichiarata e quella risultante al momento del Sinistro. Tuttavia, se al momento del Sinistro la superficie effettiva non supera di oltre il 5% (con il massimo di 5 m²) quella dichiarata in Polizza, non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale. Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza rispetto a detta percentuale.
- b) Per il Contenuto: se sul Frontespizio di Polizza è indicata la Somma Assicurata con il termine:
- 1) "STANDARD" e se al momento del Sinistro tale somma risulti inferiore a quella effettiva, la Società risponde del danno al Contenuto in proporzione del rapporto fra la Somma Assicurata dichiarata e quella risultante al momento del Sinistro. Tuttavia, se al momento del Sinistro la Somma Assicurata effettiva non supera di oltre il 10% quella dichiarata in Polizza, non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale. Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza rispetto a detta percentuale.
 - 2) "PREMIUM" e se al momento del Sinistro la Superficie dell'Abitazione dichiarata risulti inferiore a quella effettiva, la Società risponde del danno al Contenuto applicando alla relativa Somma Assicurata la stessa percentuale ottenuta dal rapporto fra la Superficie dichiarata e quella risultante al momento del Sinistro. Tuttavia, se al momento del Sinistro la superficie effettiva non supera di oltre il 5% (con il massimo di 5 m²) quella dichiarata in Polizza, non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale. Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza rispetto a detta percentuale.
 - 3) "SUPERIOR" e se al momento del sinistro la Superficie dell'Abitazione dichiarata risulti inferiore a quella effettiva, la Società risponde del danno al Contenuto rinunciando all'applicazione della regola proporzionale.
- c) Per gli Impianti Fotovoltaici: se al momento del Sinistro il numero dei kW dichiarato sul Frontespizio di Polizza risulta inferiore al numero effettivo dei kW, si applica la regola proporzionale ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 41 - Assicurazione presso diverse Compagnie di assicurazione

Se per le medesime cose e per il medesimo rischio coesistono contratti di Assicurazione stipulati con Compagnie diverse da ITALIANA Assicurazioni, il Contraente deve, in caso di Sinistro, metterne a conoscenza tutte le Compagnie di Assicurazione ed è tenuto a richiedere a ciascuna di esse l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. L'omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1910 secondo comma del Codice Civile. Qualora la somma di tali indennizzi superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligo solidale con le altre Compagnie di Assicurazione.

Art. 42 - Esagerazione dolosa del danno

L'esagerazione dolosa del danno comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

Art. 43 - Diritto di surrogazione della Società

La surrogazione non ha luogo nei casi previsti dall'art.1916 secondo comma del Codice Civile.

Art. 44 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni. Se è stato aperto un procedimento penale sulle cause del sinistro il pagamento verrà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti nelle esclusioni delle rispettive Sezioni.

Art. 45 - Limite massimo di indennizzo

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, il limite massimo di indennizzo è determinato secondo i seguenti criteri:

- a) Per il Fabbricato: il costo di ricostruzione a nuovo oppure la Somma Assicurata indicata sul Frontespizio di Polizza (a seconda dell'opzione formulata);
- b) per il Contenuto: la Somma Assicurata indicata sul Frontespizio di Polizza.

Art. 46 - Bonus annullamento Franchigia

Qualora il Contraente abbia sottoscritto in Polizza la "Formula con franchigia" e qualora la Società per tre anni consecutivi non abbia liquidato Sinistri che abbiano interessato garanzie per i danni al Fabbricato e/o al Contenuto assicurati (comprese le garanzie Furto), la Società, a parziale deroga delle norme che regolano la Sezioni A e B, liquida il primo Sinistro indennizzabile annullando l'applicazione della franchigia prevista. Per usufruire

dell'annullamento della franchigia si contano le annualità a partire da quella successiva alla data di liquidazione - anche parziale - del Sinistro più recente.

Tale periodo non si interrompe nel caso di sostituzione della presente Polizza da parte del medesimo Contraente. Qualora la presente Polizza sia stata emessa in sostituzione o rinnovo, senza soluzione di continuità, di altro analogo contratto della Società riguardante la stessa Abitazione, i termini di cui sopra verranno computati dalla data di decorrenza della Polizza sostituita/rinnovata.

SEZIONE C - DANNI A TERZI

C1 - RESPONSABILITÀ CIVILE "PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE"

(Valida solo se espressamente richiamata sul Frontespizio di Polizza)

Art. 47 - Oggetto dell'assicurazione (Proprietà dell'Abitazione)

La Società tiene indenne il Contraente, nei limiti del massimale indicato sul Frontespizio di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per fatto proprio o per fatto delle persone delle quali il Contraente deve rispondere per legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte o lesioni personali o per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto inerente la proprietà dell'Abitazione indicata sul Frontespizio di Polizza, compresa la responsabilità civile per danni conseguenti alla proprietà degli spazi adiacenti di pertinenza dell'Abitazione (anche tenuti a parco o giardino, nonché attrezzature sportive e giochi, alberi, aree scoperte, recinzioni e cancelli). Se l'Assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il Contraente-condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro-quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.

È compresa, a titolo esemplificativo e non limitativo, la responsabilità civile per danni derivanti:

- a) da caduta di neve e ghiaccio non rimossi tempestivamente da tetti, balconi e terrazze del Fabbricato assicurato;
- b) la mancata rimozione di neve o ghiaccio da marciapiedi di proprietà o mantenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici
- c) dall'esecuzione di lavori di:
 - ordinaria manutenzione del fabbricato e di giardini o parchi di pertinenza dello stesso, potatura, sfondamento o abbattimento di alberi;
 - straordinaria manutenzione del fabbricato, con esclusione dell'ampliamento e della sopraelevazione del fabbricato assicurato: la garanzia opera per la responsabilità del Contraente nella sua qualità di committente dei lavori. ***L'operatività della garanzia è subordinata alla condizione essenziale che siano stati designati i responsabili previsti dal D.Lgs. 81/2008 e che queste persone siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa in vigore al momento del sinistro. Si intendono comunque esclusi i danni dei quali il Contraente debba rispondere per vizi dei progetti da esso forniti all'impresa esecutrice dei lavori;***
- c) da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione;
- d) da caduta di antenne radiotelevisive o di pannelli solari termici o fotovoltaici installati sul fabbricato assicurato.

Art. 48 - Esclusioni (Proprietà dell'Abitazione)

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) ***del Contraente e delle persone non considerate terzi;***
- b) ***non derivanti dalla proprietà dell'Abitazione assicurata o - in caso di abitazione in condominio - dalla comproprietà delle parti comuni del condominio, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo la "Responsabilità Civile Vita Privata e di relazione", la "Responsabilità Civile per Animali Domestici" e la "Responsabilità Civile del Cacciatore";***
- c) ***da proprietà di abitazioni diverse da quella indicata sul Frontespizio di Polizza;***
- d) ***da inquinamento dell'ambiente, in particolare dell'acqua, dell'aria e del suolo, da qualsiasi causa determinato;***
- e) ***derivanti da umidità, stitilicidio ed in genere da insalubrità dei locali;***
- f) ***diversi da morte o lesioni personali o danneggiamenti a cose e animali;***
- g) ***derivanti dalla proprietà, dalla circolazione o da qualsiasi uso, anche per gioco o divertimento, di veicoli a motore ed aeromobili su strade private;***
- h) ***derivanti da impiego di macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persone non abilitate;***

- i) *da furto;*
- j) *a cose da Incendio;*
- k) *dall'esercizio da parte del Contraente o di terzi di industrie, commerci, arti e professioni;*
- l) *a cose o animali che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo ed alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate e scaricate;*
- m) *da conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);*
- n) *da onde elettromagnetiche, amianto o organismi geneticamente modificati.*

C2 - RESPONSABILITÀ CIVILE "VITA PRIVATA"

(Valida solo se espressamente richiamata sul Frontespizio di Polizza)

Art. 49 - Oggetto dell'assicurazione (Vita privata e di relazione)

La Società tiene indenne il Contraente, nei limiti del massimale indicato sul frontespizio di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per fatto proprio o per fatto delle persone delle quali il Contraente deve rispondere per legge, per danni involontariamente cagionati a terzi - in tutto il mondo - per morte o lesioni personali o per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito della vita privata e di relazione.

La presente garanzia è prestata a favore:

- del Contraente, dei familiari (incluso il convivente di fatto) del Contraente che risultino, al momento del Sinistro, iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia dello stesso e risiedano in Italia;
- degli addetti ai servizi domestici e dei collaboratori familiari in genere limitatamente ai fatti accaduti nell'espletamento delle mansioni svolte a favore del Contraente.

Si intende compresa, a titolo esemplificativo e non limitativo, la responsabilità civile per danni derivanti:

- a) dalla conduzione di abitazioni (anche temporaneamente prese in locazione) nonché da lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia nelle stesse;
- b) la mancata rimozione di neve o ghiaccio da marciapiedi o mantenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici
- c) da attività domestiche derivanti dalla conduzione delle abitazioni e della famiglia;
- d) dall'uso di apparecchi domestici;
- e) dalla somministrazione di cibi e bevande che provochi intossicazione o avvelenamento degli ospiti;
- f) dall'organizzazione di feste familiari o tra amici;
- g) dalla caduta all'esterno di oggetti;
- h) da inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo con il sottolimito di 50.000 Euro per Sinistro e anno assicurativo, comprese le spese di salvataggio ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- i) dalla partecipazione del Contraente, del coniuge e/o convivente di fatto, quali genitori alle attività della scuola e ad ogni altra attività autorizzata dalle Autorità scolastiche (gite, visite ecc.);
- j) dall'attività di volontariato, **con esclusione di attività infermieristica o medica;**
- k) dalla pratica di hobby quali modellismo, (**con esclusione dei danni ai modelli di terzi**), bricolage, giardinaggio compreso l'uso di motofalciatrici, motoseghe, tagliasiepe o simili;
- l) dall'esercizio di attività ricreative ed altre attività non retribuite, esclusa comunque qualsiasi attività che comporti mansioni di tipo organizzativo;
- m) dalla pratica amatoriale di sport comuni, esclusi il paracadutismo e la pratica del parapendio ed altri sport aerei in genere e quelli motoristici, svolti sia individualmente che in squadra e senza forma di remunerazione, salvo i rimborsi delle spese sostenute;
- n) da Incendio, Esplosione o Scoppio ai locali temporaneamente presi in locazione per la villeggiatura, nonché all'arredamento ivi contenuto (ciò a parziale deroga dell'art. 50 lettera j);
- o) da fatto colposo in qualità di pedone;
- p) dalla proprietà od uso di biciclette o di carrozzelle per disabili (entrambi anche a motore);
- q) da proprietà od uso di imbarcazioni a vela o a remi, comunque senza motore e di lunghezza non superiore a 7,50 m di lunghezza, nonché di tavole con o senza vela o di giocattoli (anche a motore);
- r) dalla proprietà, detenzione ed uso di armi, (anche da fuoco e relative munizioni) nel rispetto delle norme vigenti al momento del sinistro, **esclusa l'attività venatoria;**
- s) da attività di babysitter;
- t) da lesioni o morte involontariamente causati agli addetti ai servizi domestici (anche se occasionali), a babysitter, colf o badanti, non riconducibili al rischio della proprietà;
- u) da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi o di professioni, conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia;

- v) dalla pratica di campeggio nei luoghi dove è consentito, dalla proprietà ed uso, esclusivamente in aree private non equiparate ad aree pubbliche, di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature;
- w) dalla proprietà o custodia a qualsiasi titolo di animali da cortile e di animali domestici, esclusi, i bovini e gli animali da traino o da soma;
- x) da fatto di figli minori di 14 anni di cui i genitori debbano rispondere;
- y) da mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati al Contraente, per lesioni o morte da essi subiti, purché tale attività non venga svolta con carattere professionale o a titolo oneroso;
- z) da messa in circolazione, a insaputa del Contraente, di veicoli a motore da parte di figli minorenni o incapaci per legge: la garanzia è operante
- per la rivalsa nei confronti del Contraente da compagnie di assicurazione in caso di eccezioni inopponibili al terzo o al Fondo di garanzia per le vittime della strada ai sensi dell'art. 285 del Codice delle Assicurazioni Private;
 - in caso di inesistenza della polizza per i rischi da circolazione (polizza RCA), sempreché il veicolo non sia di proprietà del Contraente;
 - per le richieste di somme eccedenti il massimale della polizza RCA o di quello previsto dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.
- La garanzia è subordinata, limitatamente ai veicoli a motore di proprietà del Contraente, all'esistenza di polizza RCA ed in regola con il pagamento del premio.

Art. 50 - Esclusioni (Vita Privata e di relazione)**Sono esclusi i danni:**

- a) *derivanti dall'attività professionale o da altre attività retribuite, anche se svolte in maniera occasionale, salvo quanto previsto al precedente art. 48 comma r) e per gli addetti ai servizi domestici e per i collaboratori familiari in genere nell'espletamento delle mansioni;*
- b) *derivanti dall'attività venatoria (Responsabilità Civile del Cacciatore);*
- c) *derivanti dalla proprietà/comproprietà dell'Abitazione indicata sul Frontespizio di Polizza ed in genere dalla proprietà di immobili e dei relativi impianti fissi;*
- d) *rientranti nella Responsabilità Civile obbligatoria ai sensi del Titolo X del Codice delle Assicurazioni (Assicurazione obbligatoria per veicoli a motore o natanti) e da impiego di aeromobili;*
- e) *causati da veicoli a motore muniti di targa ai sensi del Codice della Strada, salvo quanto previsto all'Art. 48 comma x);*
- f) *derivanti dalla navigazione nautica a remi ed a vela con qualsiasi imbarcazione avente lunghezza superiore a 7,50 m o dalla pratica di sport d'acqua con mezzi a motore;*
- g) *diversi da morte e lesioni personali o danneggiamento di cose o di animali;*
- h) *derivanti da attività informatica in genere, compreso uso o abuso di Internet o sistemi similari, violazione intenzionale o meno di qualsiasi diritto d'autore, qualsiasi danno causato da virus informatici o software, alterazione di dati o di software, perdita di dati e simili danneggiamenti;*
- i) *da Furto;*
- j) *a cose da incendio (salvo quanto previsto alla art. 49 punto m));*
- k) *a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;*
- l) *a cose in consegna o custodia o detenute a qualsiasi titolo o scopo;*
- m) *conseguenti alla committenza o esecuzione di lavori all'Abitazione indicata sul Frontespizio di Polizza diversi dalla manutenzione ordinaria;*
- n) *derivanti da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali dell'Abitazione;*
- o) *dall'esercizio, nell'Abitazione, da parte del Contraente o di terzi di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi o di professioni o dall'esercizio di Bed & Breakfast;*
- p) *derivanti dalla partecipazione ad attività sportive a carattere agonistico o remunerato (salvo il rimborso spese), sport motoristici, softair e sport ad esso assimilabili;*
- q) *conseguenti ad inquinamento non accidentale dell'acqua, dell'aria o del suolo;*
- r) *conseguenti a deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua e falde acquifere;*
- s) *alla salute causati da tabacco, funghi, batteri;*
- t) *di infezione da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);*
- u) *di contagio da virus HIV;*
- v) *da malattia contagiosa in genere;*
- w) *derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche o da detenzione o dall'impiego di esplosivi;*

- x) *derivanti direttamente o indirettamente:*
- *da prodotti geneticamente modificati;*
 - *dall'emissione o generazione di onde o campi elettromagnetici;*
 - *dall'amianto;*
- y) *di natura punitiva per sinistri verificatisi in USA e Canada.*

C3 - NORME COMUNI ALLA "PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE" E ALLA "VITA PRIVATA"

Art. 51 - Persone non considerate Terzi

Non sono considerati terzi:

- a) *le persone la cui responsabilità è coperta dall'Assicurazione;*
- b) *il coniuge o il convivente di fatto;*
- c) *i figli ed i genitori del Contraente e del coniuge o convivente di fatto;*
- d) *se conviventi, gli ascendenti e discendenti ed ogni altro parente dei soggetti indicate alle lettere a) e b);*
- e) *i minori in affidamento familiare;*
- f) *gli addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari in genere che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, limitatamente ai danni a cose.*

Limitatamente ai danni a cose e per i soli rischi derivanti dalla responsabilità civile della proprietà o della conduzione dell'Abitazione indicata sul Frontespizio di Polizza, sono considerati terzi i genitori ed i figli, non conviventi, che abbiano dimora in locali separati ma facenti parte dello stesso Fabbricato in cui è situata l'Abitazione assicurata del Contraente.

Art. 52 - Non cumulo di massimali

Qualora siano operanti entrambe le garanzie di cui agli Artt. 47 e 49 il massimale indicato sul Frontespizio di Polizza si intende quale massima esposizione della Società per un sinistro che coinvolga contemporaneamente le due citate garanzie.

Art. 53 - Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente deve darne avviso scritto alla Compagnia o all'Intermediario entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. La denuncia deve contenere l'esposizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e gli eventuali testimoni. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia. Il Contraente dovrà altresì comunicare nel più breve tempo possibile tutti i fatti, le notizie ed i documenti ottenuti successivamente alla denuncia, in particolare in caso di notifica di atti tramite l'Ufficiale Giudiziario.

Art. 54 - Gestione delle vertenze e spese legali

La Società assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso. Il Contraente è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sul Contraente per il pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Non sono rimborsabili le spese di professionisti non nominati o non autorizzati dalla Società. La Società non risponde di multe o ammende.

CONDIZIONI PARTICOLARI

CP 1 - Ricorso Terzi

(operante solo nel caso in cui sul Frontespizio di Polizza sia richiamato il codice CP1 ed esposto il Massimale)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente, fino alla concorrenza del massimale indicato sul Frontespizio di polizza alla voce "Ricorso terzi", delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi dovuti a Incendio, Esplosione, Scoppio o acqua condotta verificatisi nel Fabbricato identificato in Polizza o determinati da cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute. L'Assicurazione è estesa ai danni conseguenti da interruzione o sospensione - totale o parziale - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- **a cose che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;**
- **di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

Il Contraente deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente. Il Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Relativamente alla Sezione A non sono considerati terzi rispetto al Contraente il coniuge, il convivente di fatto, i genitori ed i figli del Contraente e/o del coniuge e, se conviventi, i loro ascendenti e discendenti nonché ogni altro parente o altra persona convivente.

A parziale deroga del precedente paragrafo sono considerati terzi i genitori e i figli, non conviventi, che abbiano dimora in locali separati ma facenti parte dello stesso Fabbricato in cui è situata l'Abitazione assicurata del Contraente.

Qualora venga attivata in abbinamento alla sezione C - Responsabilità Civile, la presente condizione particolare opera in deroga agli artt. 48 e 50 ed ad integrazione degli artt. 47 e 49.

CP 2 - Responsabilità civile Bed & Breakfast

(operante solo nel caso in cui sul Frontespizio di Polizza sia richiamato il codice CP2)

Ad integrazione di quanto previsto negli articoli 47 e/o 49 l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile del Contraente nella sua qualità di proprietario e/o gestore di Bed & Breakfast per lesioni o morte subiti dagli ospiti. Per Bed & Breakfast ai sensi della presente garanzia si intendono strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, gestite da privati in forma non imprenditoriale, che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti dell'Abitazione indicata sul Frontespizio di Polizza, purché collegate e con spazi familiari condivisi (così come disciplinato all'art. 12 comma 3 dell'allegato 1 al D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79).

La presente garanzia opera anche nei casi in cui l'assicurazione della responsabilità civile inerente la gestione di Bed & Breakfast è obbligatoria in base alla normativa regionale.

CP 3 - Responsabilità civile dell'insegnante

(operante solo nel caso in cui sul Frontespizio di Polizza sia richiamato il codice CP3)

Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 49 l'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante alla persona identificata in Polizza ai sensi di legge nella sua qualità di insegnante per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi gli alunni, per morte o lesioni personali o per danneggiamenti a cose e animali, in particolare:

- a) nello svolgimento delle attività didattico formative ai sensi del D.Lgs. 297/1994;
- b) nello svolgimento della vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza a scuola nonché durante l'uscita dalla medesima e durante il doposcuola;
- c) nello svolgimento di lezioni private;
- d) durante le gite scolastiche, visite presso aziende, musei (con esclusione dei danni a beni artistici e culturali);
- e) per la rivalsa INAIL ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente garanzia opera anche per la rivalsa dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 61 della Legge 312/1980 in caso di colpa dell'insegnante.

CP DIC - Condizione particolare difference in conditions (D.I.C.) e difference in limits (D.I.L.)

La presente Condizione Particolare opera esclusivamente se sul Frontespizio di Polizza è riportato il numero del Certificato di Assicurazione relativo alla polizza denominata "Mutuando" a contraenza della Banca mutuante che assicura lo stesso Fabbricato indicato nella presente Polizza.

Premesso che sul Fabbricato assicurato con la presente polizza esiste altra copertura con la medesima Società, ai sensi e per effetto dell'articolo 1910 del Codice Civile, si conviene tra le Parti che le garanzie della presente Polizza devono intendersi operanti:

- per l'intero ammontare delle somme assicurate con la presente Polizza per le garanzie non previste da detta altra copertura;
- per l'eccedenza di valore rispetto alle somme assicurate e alle garanzie operanti in detta altra copertura, ove esistente.

In caso di estinzione del Mutuo che determini la cessazione della polizza "Mutuando", ed in tutti gli altri casi previsti di cessazione di detta Polizza, il Premio della presente Polizza verrà incrementato alla prima scadenza annuale dell'importo pari alla riduzione di Premio determinata per effetto della presente Condizione Particolare.



Polizza Multirischio per la casa e la famiglia

Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni - DIP

Compagnia: Italiana Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "PERLAcasa"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza copre i danni materiali e diretti al fabbricato e/o al contenuto dell'abitazione e dell'eventuale ufficio o studio professionale intercomunicante e le richieste di risarcimento per i danni che l'assicurato o i suoi familiari conviventi possono causare ad altri nelle attività della vita privata.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Nella sezione danni materiali al fabbricato e al contenuto sono assicurati i danni diretti e materiali ai locali nei quali l'assicurato ed al relativo contenuto, ad eccezione di quanto espressamente escluso. Sono compresi: il crollo e sfondamento del tetto dovuto da sovraccarico neve, danni da eventi atmosferici subiti da impianti fotovoltaici e solari, i danni conseguenti a guasti cagionati dai ladri, le spese per eliminare i residui dei beni danneggiati
- ✓ Nella sezione Furto sono assicurati i danni diretti e materiali al contenuto, posto nell'abitazione, e all'impianto fotovoltaico, installato sul fabbricato, provocati da furto o tentato furto ad eccezione di quanto espressamente escluso. Sono compresi il furto, scippo e rapina all'esterno dell'abitazione.
- ✓ Nella sezione Danni a terzi sono coperti
 - i danni cagionati a terzi dall'assicurato come proprietario degli spazi adiacenti dell'abitazione (giardino, giochi, alberi e recinzioni)
 - i danni cagionati terzi dall'assicurato o dai suoi familiari conviventi durante la vita privata e di relazione. Sono compresi i danni derivanti dalla conduzione di abitazioni, danni derivanti da somministrazione di cibi avariati, danni derivanti dalla caduta all'esterno di oggetti, dalla pratica amatoriale di sport, da attività di babysitter. . Sono inoltre compresi danni derivanti dall'interruzione di attività di terzi, dalla la proprietà di animali domestici e conseguenti ad inquinamento improvviso ed accidentale.

La garanzia inoltre comprende i danni causati da figli minori alla guida di autoveicoli, motocicli e natanti all'insaputa dei genitori ed in violazione delle norme vigenti per la loro guida, compresa l'eventuale rivalsa svolta dall'assicuratore del veicolo stesso.

Saranno operanti esclusivamente le Sezioni esplicitamente scelte e acquistate.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ L'assicurazione non copre fabbricati che non siano in buone condizioni di statica e di manutenzione e che siano costruiti con materiali infiammabili.
- ✗ Nella sezione danni materiali al fabbricato e al contenuto non sono compresi i danni avvenuti in occasione di guerre o insurrezioni; causati da terremoto, inondazione, alluvione e frana; causati da eventi nucleari; commessi dagli assicurati con dolo.
- ✗ Nella sezione Furto sono esclusi i furti di cose mobili all'aperto; i danni avvenuti in occasione di guerre o insurrezioni; causati da terremoto, inondazione, alluvione e frana; provocati da dolo degli assicurati.
- ✗ Nella sezione Danni a terzi non sono risarciti i danni conseguenti all'esercizio di attività professionali o altre attività retribuite, derivanti dalla circolazione di veicoli a motore o natanti a motore o di lunghezza superiore a 7,50 m; i danni derivanti da detenzione di esplosivi, eventi nucleari e campi elettromagnetici, detenzione o impiego di amianto.



Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo o risarcimento

Le garanzie coprono esclusivamente gli eventi indicati in polizza; il contratto prevede condizioni che possono dar luogo al mancato o parziale pagamento dell'indennizzo. Possono essere previsti anche franchigie, scoperti e limiti parziali di indennizzo.



Dove vale la copertura?

Le Sezioni Incendio e Furto operano, salvo eccezioni, per fabbricati situati nel territorio italiano; la Sezione Responsabilità Civile opera in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

Chi sottoscrive il contratto ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare; e di comunicare, nel corso del contratto, se si modifica il rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Società, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti dell'Assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati. Se l'Assicurato ha in corso altre assicurazioni per lo stesso rischio, deve darne comunicazione per iscritto alla Società.



Quando e come devo pagare?

Il premio annuale deve essere pagato al rilascio della polizza
Il pagamento del premio avviene esclusivamente con addebito in conto corrente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato sulla polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui avviene il pagamento.
Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio, la copertura rimane sospesa fino a quando il premio non viene pagato.
Questa copertura è riservata ai correntisti della Banca, nel caso in cui venga a mancare un conto corrente di addebito, l'Assicurazione cessa automaticamente alla prima scadenza annua successiva alla chiusura del conto corrente.



Come posso disdire la polizza?

E' possibile disdire la polizza inviando una lettera raccomandata 30 giorni prima della scadenza annuale



Assicurazione Multigaranzia per l'abitazione
Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo danni)

Impresa: Italiana Assicurazioni S.p.A.



Prodotto: "Per la casa"

Ed. 05/2017 (ultimo aggiornamento disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione, appartenente al Gruppo Reale Mutua.

Sede legale e direzione generale in Via M. U. Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia

Telefono 02/397161 - fax 02/3271270 - Sito Internet: www.italiana.it -

E-mail: benvenutinitaliana@italiana.it - Posta Elettronica Certificata (PEC): italiana@pec.italiana.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 456 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro relativi al capitale sociale e 416 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) sono disponibile al seguente link: <https://www.italiana.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci>

Si specificano i seguenti dati:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 180,5 milioni;
 - requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 81,2 milioni;
 - fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 610,0 milioni di euro;
- solvency ratio: 338, 0%.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

SEZIONE A – DANNI MATERIALI AL FABBRICATO E AL CONTENUTO

Ad integrazione di quanto riportato nel DIP Danni la garanzia prevede anche:

Nella garanzia **Eventi atmosferici** sono compresi i danni da crollo o sfondamento del tetto causato da sovraccarico di neve, compresi i conseguenti danni materiali e diretti da bagnamento verificatisi all'interno del Fabbricato; da eventi atmosferici subiti da pannelli solari al servizio del Fabbricato assicurato, tende da sole esterne purché stabilmente fissate al Fabbricato, impianti ed installazioni esterne, antenne, arredamento da esterno, lucernari, vetrate, serramenti e manufatti in plastica; i danni da eventi atmosferici subiti da impianti fotovoltaici installati sul Fabbricato assicurato sono assicurati a condizione che sul frontespizio di polizza siano indicati i kW dell'impianto; da eventi atmosferici a Fabbricati aperti da uno o più lati

Nella garanzia **Guasti cagionati dai ladri** sono compresi i danni conseguenti a guasti cagionati dai ladri ai locali, a fissi ed infissi, a gronde e pluviali, alle recinzioni, compresi i cancelli anche motorizzati o componenti degli stessi e gli impianti di video-sorveglianza ivi installati, dell'abitazione indicata in polizza a seguito di furto o rapina consumati o tentati (compreso il furto di fissi ed infissi, gronde e pluviali),

Nella garanzia **Spese di demolizione e sgombero** sono comprese le spese sostenute e documentate, necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residuati del sinistro,

Nella garanzia **Spese di ricerca e ripristino** sono compresi se assicurato il Fabbricato, in caso di rottura, guasto od occlusione accidentali che abbiano provocato la fuoriuscita di acqua condotta o la dispersione di gas dalle relative tubazioni, si rimborsano. Le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura del guasto, per la sostituzione della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita d'acqua o alla dispersione di gas, nonché per il ripristino delle parti di Fabbricato danneggiate. Per le tubazioni interrate: le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, per la sostituzione della tubazione danneggiata.

Nella garanzia **Indennità aggiuntiva** viene riconosciuto il risarcimento delle spese, sostenute e documentate per mancato godimento dei locali o perdita della pigione, di trasferimento e/o soggiorno in albergo sostenute dal Contraente per sé o per i suoi familiari conviventi, onorari a periti, consulenti, ingegneri, architetti, geometri scelti dal Contraente; oneri di urbanizzazione e/o concessione edilizia dovuti al Comune; ricostruzione di documenti, attestati, diplomi, titoli di credito; rimozione e ricollocamento del Contenuto; le spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nei locali assicurati quando questo sia necessario per eseguire riparazioni ai locali, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

FRANCHIGIA	Nella Sezione DANNI MATERIALI AL FABBRICATO E AL CONTENUTO è possibile scegliere una formula con franchigia che si applicherà su qualsiasi tipo di danno (c.d. franchigia assoluta).
------------	--

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Nessuna opzione



SEZIONE FURTO	
GARANZIE DI BASE	
Ad integrazione di quanto riportato nel DIP Danni la garanzia prevede anche la copertura per il Contenuto posto nell'abitazione indicata in polizza, nonché l'impianto fotovoltaico installato sul Fabbricato (a condizione che sul frontespizio di polizza siano indicati i kW dell'impianto), contro i danni materiali e diretti dovuti a sottrazione o danneggiamento provocati dal tentativo di impossessamento, qualunque ne sia la causa, fatte salve le esclusioni previste nell' articolo "Esclusioni".	
Nella garanzia Furto, scippo o rapina all'esterno dei locali assicurati sono compresi i danni derivanti da sottrazione o danneggiamento provocato dal tentativo di impossessamento delle cose assicurate, compresi i gioielli e preziosi, avvenuti all'esterno della abitazione indicata in polizza. E' compreso il furto di effetti personali quando gli stessi si trovano nel bagagliaio dell'autoveicolo di proprietà o in possesso del Contraente.	
Nella garanzia Indennità aggiuntiva è compreso il risarcimento delle seguenti spese, in quanto sostenute e documentate: onorari del perito scelto dal Contraente, costi sostenuti per la documentazione del danno; costi per il rifacimento e la duplicazione dei documenti sottratti, costi per il rifacimento della serratura dell'abitazione assicurata in caso di sottrazione delle chiavi di casa.	
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
FRANCHIGIA ASSOLUTA	è possibile scegliere una formula con franchigia che si applicherà su qualsiasi tipo di danno (c.d. franchigia assoluta), vedi sopra;
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Nessuna opzione	
SEZIONE DANNI A TERZI	
GARANZIA BASE	
<p>✓ C1 - RESPONSABILITÀ CIVILE "PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE"</p> <p>La Società tiene indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile ai sensi di legge per fatto proprio o per fatto delle persone delle quali il Contraente deve rispondere per legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte o lesioni personali o per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto inerente la proprietà dell'abitazione indicata sul frontespizio di polizza e dei locali intercomunicanti adibiti ad uso ufficio o studio professionale del Contraente, compresa la responsabilità civile per danni conseguenti alla proprietà degli spazi adiacenti di pertinenza dell'abitazione (anche tenuti a parco o giardino, nonché attrezzature sportive e giochi, alberi, aree scoperte, recinzioni e cancelli). Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il Contraente-condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.</p> <p>È compresa, la responsabilità civile per danni derivanti: da caduta di neve e ghiaccio non rimossi tempestivamente da tetti, balconi e terrazze del fabbricato assicurato, dall'esecuzione di lavori ordinaria manutenzione del fabbricato e di giardini/parchi di pertinenza dello stesso, straordinaria manutenzione del fabbricato, da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, da caduta di antenne radiotelevisive o di pannelli solari termici o fotovoltaici installati sul fabbricato assicurato.</p>	



✓ **C2 - RESPONSABILITÀ CIVILE “VITA PRIVATA”**

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente delle somme che egli sia tenuto a corrispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge per morte o lesioni personali o per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto verificatosi nell’ambito della vita privata e di relazione.

Sono comprese le responsabilità civile per danni derivanti: dalla conduzione di abitazioni (anche temporaneamente prese in locazione) nonché da lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia nelle stesse; da attività domestiche derivanti dalla conduzione delle abitazioni e della famiglia; dall’uso di apparecchi domestici; dalla somministrazione di cibi e bevande, dall’organizzazione di feste familiari o tra amici; dalla caduta all’esterno di oggetti; da inquinamento accidentale dell’aria, dell’acqua o del suolo, dalla partecipazione del Contraente, del coniuge e/o convivente di fatto, quali genitori alle attività della scuola e ad ogni altra attività autorizzata dalle Autorità scolastiche, dall’attività di volontariato, bricolage, giardinaggio, dall’esercizio di attività ricreative ed altre attività non retribuite,; dalla pratica amatoriale di sport comuni, da incendio, esplosione o scoppio ai locali temporaneamente presi in locazione per la villeggiatura, nonché all’arredamento ivi contenuto (ciò a parziale deroga dell’art. 49 lettera, da fatto colposo in qualità di pedone, dalla proprietà od uso di biciclette o di carrozzelle per disabili (entrambi anche a motore), da proprietà od uso di imbarcazioni a vela o a remi, senza motore, dalla proprietà, detenzione ed uso di armi, (anche da fuoco e relative munizioni) nel rispetto delle norme vigenti al momento del sinistro, da attività di babysitter; da lesioni o morte involontariamente causati agli addetti ai servizi domestici (anche se occasionali), a babysitter, colf o badanti, non riconducibili al rischio della proprietà; da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi o di professioni, dalla pratica di campeggio nei luoghi dove è consentito, dalla proprietà ed uso, esclusivamente in aree private non equiparate ad aree pubbliche, di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature; dalla proprietà o custodia a qualsiasi titolo di animali da cortile e di animali domestici, esclusi, i bovini e gli animali da traino o da soma; da fatto di figli minori di 14 anni di cui i genitori debbano rispondere; da mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati al Contraente, per lesioni o morte da essi subiti, purché tale attività non venga svolta con carattere professionale o a titolo oneroso; da messa in circolazione, a insaputa del Contraente, di veicoli a motore da parte di figli minorenni o incapaci per legge

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Le garanzie di base **C1 RC Proprietà Fabbricati** e **C2 RC Vita Privata** sono attivabili separatamente e congiuntamente

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

RICORSO TERZI	La garanzia copre i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi a seguito di un evento assicurato in polizza, fino al limite del massimale indicato in polizza.
RESPONSABILITA’ CIVILE BED & BREAKFAST	La garanzia copre i danni fisici subiti dagli ospiti dell’assicurato
RESPONSABILITA’ CIVILE DELL’INSEGNANTE	La garanzia si estende alla responsabilità civile dell’assicurato nella sua qualità di insegnante per danni cagionati a terzi, compresi gli alunni
DIFFERENCE IN CONDITIONS (DIC) E DIFFERENCE IN LIMITS (DIL)	Sul Fabbricato assicurato se esiste altra copertura con la stessa Società le garanzie sono operanti: per l’intero ammontare delle somme assicurate con la presente Polizza per le garanzie non previste dalla altra copertura per l’eccedenza di valore rispetto alle somme assicurate e alle garanzie operanti nell’altra copertura, se esistente.





Che cosa NON è assicurato?

SEZIONE A – DANNI MATERIALI AL FABBRICATO E AL CONTENUTO

Alcune tipologie di danni conseguenti agli eventi previsti nella garanzia base e nelle Condizioni Facoltative non vengono indennizzati.

✘ GARANZIA BASE

L'assicurazione non comprende i danni da rotture, guasti o danneggiamenti del Contenuto fino a concorrenza, da acqua condotta al Fabbricato, comprese le spese di ricerca e ripristino, conseguenti o verificatisi in occasione di furto, tentato furto, furto con destrezza, rapina o scippo, da truffa, estorsione, appropriazione indebita, ammanchi, sottrazione o smarrimento; conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo del Contraente o da persone che abitano con il Contraente e/o da persone del fatto delle quali il Contraente deve rispondere; causati da animali o insetti, funghi, muffe e batteri; causati dal naturale deperimento, usura e deterioramento, carenza di manutenzione, da manomissione o uso improprio delle cose assicurate. Danni causati direttamente da operazioni di pulizia, riparazioni, rifacimento o ristrutturazione, collaudo o prova; verificatisi in occasione di guerra o insurrezioni, occupazione militare o invasione, guerra civile, requisizione e/o ordinanza di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto; in caso di occupazione non militare che si protragga per più di 5 giorni consecutivi, la Società risponderà esclusivamente per i danni da incendio, esplosione e scoppio; conseguenti e verificatisi in occasione di terremoto, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazione di acqua marina, da valanghe e slavine (e gli spostamenti d'aria da questi provocati), da assestamento, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale. Tale esclusione non viene applicata in caso di incendio, esplosione o scoppio; da eventi che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate, tra cui i danni di natura estetica e da imbrattamento, a cose mobili all'esterno dei locali assicurati, ad alberi, fiori, giardini, parchi e coltivazioni in genere, indiretti, a veicoli a motore immatricolati, natanti, aeromobili nonché parti dei medesimi; derivanti da vizio di costruzione o difetto di installazione nonché quelli verificatisi in occasione di traslochi; causati e subiti da impianti di irrigazione; a beni relativi ad attività commerciali e/o artigianali; a valori, ad opere d'arte, da rotture e danneggiamenti conseguenti ad eventi garantiti dalla polizza, delle cose assicurate temporaneamente in deposito o riparazione presso terzi, da infiltrazione di acqua piovana dovuti a difetti di impermeabilizzazione e i danni conseguenti all'infiltrazione di acqua dal terreno, da acqua piovana ed allagamenti, causati da umidità, stillicidio, acqua penetrata attraverso finestre e lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione; a tende non stabilmente fissate al Fabbricato e tendoni, comprese le relative intelaiature di sostegno, installati sul perimetro esterno dell'abitazione, relativi a spese di demolizione e sgombero, da conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche; causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose, chimiche o biologiche, che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate.

SEZIONE FURTO

Alcune tipologie di danni conseguenti agli eventi previsti nella garanzia base e nelle Condizioni Facoltative non vengono indennizzati.

✘ GARANZIA BASE

L'assicurazione non comprende i danni:

conseguenti o verificatisi in occasione di incendio, esplosione, scoppio; trombe d'aria, uragani ed altri



sconvolgimenti della natura; terremoto, inondazione, alluvione, allagamenti ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno e conseguente crollo e collasso strutturale, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, scioperi, tumulti popolari, sommosse; guerra ed insurrezioni, occupazione militare o invasione, guerra civile, requisizione e/o ordinanza di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto; sciacallaggio;

da conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);

conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo del Contraente o da persone che abitano con il Contraente e/o da persone del fatto delle quali il Contraente deve rispondere;

dovuti a truffa, estorsione ed appropriazione indebita;

causati da animali, per ammanchi riscontrati in sede di inventario, verifica o controllo, a meno che l'Assicurato provi che gli eventi che hanno determinato gli ammanchi stessi rientrano, in relazione al tempo e al modo del loro verificarsi, nelle garanzie di polizza, conseguenti a smarrimento; causati da atti vandalici non commessi in occasione di furto, tentato furto, rapina e scippo; a cose mobili all'aperto; a veicoli a motore immatricolati, natanti, aeromobili nonché parti dei medesimi; a cose di terzi affidate al Contraente soltanto a scopo di custodia e/o deposito anche temporanei, derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate od altri eventuali pregiudizi o perdita dei profitti sperati; a beni relativi ad attività commerciali e/o artigianali.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

Alcune tipologie di danni conseguenti agli eventi previsti nella garanzia base e nelle Condizioni Facoltative non vengono indennizzati.

*** Esclusioni (Proprietà dell'abitazione)**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) del Contraente e delle persone non considerate terzi;
- b) non derivanti dalla proprietà dell'abitazione assicurata o - in caso di abitazione in condominio - dalla comproprietà delle parti comuni del condominio,
- c) da proprietà di abitazioni diverse da quella indicata sul frontespizio di polizza;
- d) da inquinamento dell'ambiente, in particolare dell'acqua, dell'aria e del suolo, da qualsiasi causa determinato;
- e) derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- f) diversi da morte o lesioni personali o danneggiamenti a cose e animali;
- g) derivanti dalla proprietà, dalla circolazione o da qualsiasi uso, anche per gioco o divertimento, di veicoli a motore ed aeromobili su strade private;
- h) derivanti da impiego di macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persone non abilitate;
- i) da furto;
- j) a cose da incendio;
- k) dall'esercizio da parte del Contraente o di terzi di industrie, commerci, arti e professioni;
- l) a cose o animali che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo ed alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate e scaricate;
- m) da conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- n) da onde elettromagnetiche, amianto o organismi geneticamente modificati.

*** Esclusioni (Vita Privata e di relazione)**

Sono esclusi i danni:

- a) derivanti dall'attività professionale o da altre attività retribuite, anche se svolte in maniera occasionale



- b) derivanti dall'attività venatoria;
- c) derivanti dalla proprietà/comproprietà dell'abitazione indicata sul frontespizio di polizza ed in genere dalla proprietà di immobili e dei relativi impianti fissi;
- d) rientranti nella Assicurazione obbligatoria per veicoli a motore o natanti;
- e) causati da veicoli a motore muniti di targa ai sensi del Codice della Strada;
- f) derivanti dalla navigazione nautica a remi ed a vela con qualsiasi imbarcazione avente lunghezza superiore a 7,50 m o dalla pratica di sport d'acqua con mezzi a motore;
- g) diversi da morte e lesioni personali o danneggiamento di cose o di animali;
- h) derivanti da attività informatica in genere, compreso uso o abuso di Internet o sistemi similari, violazione intenzionale o meno di qualsiasi diritto d'autore, qualsiasi danno causato da virus informatici o software, alterazione di dati o di software, perdita di dati e simili danneggiamenti;
- i) da furto;
- j) a cose da incendio;
- k) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- l) a cose in consegna o custodia o detenute a qualsiasi titolo o scopo;
- m) conseguenti alla committenza o esecuzione di lavori all'abitazione indicata sul frontespizio di polizza diversi dalla manutenzione ordinaria;
- n) derivanti da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali dell'abitazione;
- o) dall'esercizio, nell'abitazione, da parte del Contraente o di terzi di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi o di professioni o dall'esercizio di Bed & Breakfast;
- p) derivanti dalla partecipazione ad attività sportive a carattere agonistico o remunerato, sport motoristici, softair e sport ad esso assimilabili;
- q) conseguenti ad inquinamento non accidentale dell'acqua, dell'aria o del suolo;
- r) conseguenti a deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua e falde acquifere;
- s) alla salute causati da tabacco, funghi, batteri;
- t) di infezione da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
- u) di contagio da virus HIV;
- v) da malattia contagiosa in genere;
- w) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche o da detenzione o dall'impiego di esplosivi;
- x) derivanti direttamente o indirettamente:
 - da prodotti geneticamente modificati
 - dall'emissione o generazione di onde o campi elettromagnetici
 - dall'amianto;
- y) di natura punitiva per sinistri verificatisi in USA e Canada.



Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE A - DANNI MATERIALI AL FABBRICATO E AL CONTENUTO

Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo o risarcimento

GARANZIA	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Tutte le garanzie della sezione (se non diversamente precisato)			Somma assicurata
Rottura, guasti o danneggiamenti del			Euro 200,00



Contenuto			
Acqua condotta al Fabbricato			Euro 200,00
Mancato gelo			Euro 500,00
Valori			10% s.a. Contenuto
Opere d'arte			Euro 10.000,00 per ogni singola opera d'arte
Rotture e danneggiamenti delle cose assicurate in deposito o riparazione presso terzi			Euro 5.000,00
Acqua piovana			Euro 2.500,00
Perdita, alterazione o distruzione di dati			Euro 1.000,00
Eventi atmosferici subiti da impianti solari termici, tende da sole fissate stabilmente al fabbricato,			Euro 5.000,00
Eventi atmosferici subiti da fabbricato aperti da uno o più lati			Euro 5.000,00
Guasti cagionati dai ladri			Euro 5.000,00
Spese di demolizione e sgombero			20% dell'indennizzo liquidabile con il minimo di Euro 250,00
Spese di ricerca e ripristino (tubazioni interrato esterne al fabbricato)			Euro 2.500,00
SEZIONE B - FURTO			
Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo o risarcimento			
GARANZIA	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Tutte le garanzie della sezione (se non diversamente precisato)			Somma assicurata
Valori			10% della s.a. Contenuto
Cose assicurate indossate dal Contraente			Euro 1.500,00
Cose assicurate poste in locali di terzi (villeggiature)			Euro 2.500,00
Cose assicurate temporaneamente in			Euro 5.000,00



deposito o riparazione presso terzi			
Cose assicurate che si trovano nel bagagliaio dell'autoveicolo del Contraente			Euro 1.000,00
Costi per il rifacimento e la duplicazione dei documenti			Euro 250,00
Costi per il rifacimento della serratura (in caso di sottrazione delle chiavi)			Euro 250,00
SEZIONE C – DANNI A TERZI			
Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo o risarcimento			
GARANZIA	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI RISARCIMENTO
Tutte le garanzie della sezione (se non diversamente precisato)			Massimale
Inquinamento accidentale			Euro 50.000,00
Ricorso terzi – interruzione o sospensione dell'utilizzo di beni			20% del massimale Ricorso Terzi



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

SEZIONE A – DANNI MATERIALI AL FABBRICATO E AL CONTENUTO – SEZIONE B – FURTO

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro: In caso di sinistro il Contraente deve:</p> <p>a) ottemperare al disposto dell'art. 1914 del Codice Civile - "Obbligo di salvataggio";</p> <p>b) in caso di incendio, furto, rapina, o di sinistro presumibilmente doloso, denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria, specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del danno, entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza ed inoltrare copia di tale denuncia alla Società entro i 3 giorni successivi;</p> <p>c) trasmettere alla Società nei 5 giorni successivi un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, alla quantità e al valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso, nonché, a richiesta, disporre in analogia per le cose illese.</p> <p>L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.</p>
	Assistenza diretta/in convenzione: non prevista
	Gestione da parte di altre imprese: non prevista



	Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile. Resta comunque inteso che la mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio, così come le dichiarazioni inesatte o incomplete all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesattezze non siano dovute a dolo o colpa grave. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata
Obblighi dell'impresa	Pagamento del sinistro: Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni. Se è stato aperto un procedimento penale sulle cause del sinistro il pagamento verrà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti nelle esclusioni delle rispettive Sezioni.
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE	
Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto alla Compagnia o all'Intermediario entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. La denuncia deve contenere l'esposizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e gli eventuali testimoni. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia. Il Contraente dovrà altresì comunicare nel più breve tempo possibile tutti i fatti, le notizie ed i documenti ottenuti successivamente alla denuncia, in particolare in caso di notifica di atti tramite l'Ufficiale Giudiziario.
	Assistenza diretta/in convenzione: non prevista
	Gestione da parte di altre imprese: non prevista
	Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile. Resta comunque inteso che la mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio, così come le dichiarazioni inesatte o incomplete all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesattezze non siano dovute a dolo o colpa grave. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata





Quando e come devo pagare?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie del contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a titolari di conto corrente presso la banca che siano proprietari o locatari di immobili adibiti a civile abitazione ed eventuale studio professionale o ufficio collegato. Il prodotto presenta garanzie aggiuntive dedicate a specifiche esigenze



Quali costi devo sostenere?

Sulla base delle rilevazioni contabili dell'ultimo esercizio relativi al presente prodotto, l'ammontare della quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 21,15% dei premi contabilizzati. Riguardo esclusivamente alle polizze connesse a mutui e finanziamenti si precisa che sulla base dei dati storici relativi al presente prodotto l'ammontare dei costi medi è pari a euro 86,92, di cui euro 70,19 quale quota percepita dagli intermediari, corrispondente al 80,76% dei costi.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	I reclami vanno inoltrati per iscritto a: - Servizio "Benvenuti in Italiana" – Italiana Assicurazioni, via Marco Ulpio Traiano 18, 20149 Milano – Numero Verde 800.10.13.13 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02.39717001 – Email: benvenutitaliana@italiana.it La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.italiana.it
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o in caso di risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità:



	<ul style="list-style-type: none"> - via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, - via fax 06.42133353 oppure 06/42133745 - via pec all'indirizzo ivass@pec.ivass.it <p>corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo. Info su www.ivass.it</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n.98).
Negoziazione assistita	Si effettua tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Arbitrato: per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all'arbitrato. In alternativa è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Commissione di Garanzia dell'Assicurato: gli Assicurati di Italiana Assicurazioni hanno la possibilità di ricorrere ad un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" a tutela dei propri diritti in base ai contratti stipulati.</p> <p>La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per la Società. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.</p> <p>Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo commissione.garanziaassicurato@italiana.it oppure una lettera alla sede della Commissione, Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.italiana.it</p> <p>Liti transfrontaliere: In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.lvass.it</p>

(in caso di polizza connessa a mutui e finanziamenti)

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

